

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6568 Anno 2017

Presidente: AMORESANO SILVIO

Relatore: DI NICOLA VITO

Data Udiienza: 04/11/2016

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PERGOLA GIANLUCA nato il 23/06/1975 a POTENZA

avverso la sentenza del 04/04/2013 del TRIBUNALE di POTENZA

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Potenza ha condannato il ricorrente alla pena di €4000 di ammenda in relazione al reato di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, l. 152 perché, quale legale rappresentante del centro cinofilo, attivava, senza la prescritta autorizzazione e senza tenere il formulario di identificazione dei rifiuti ed il registro di carico e scarico, lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti proveniente dall'insediamento e convogliati in una vasca-deposito della capacità di 3753 litri, trovata quasi piena era ormai svuotata..

2. L'imputato ha proposto appello convertito in ricorso per cassazione, deducendo:

1) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in quanto il decreto legislativo 152 del 2006 non definisce lo stoccaggio temporaneo ma si limita a fornire gli elementi dei quali è possibile ipotizzare uno "stoccaggio", derivando da ciò che il fatto contestato non costituisce reato;

2) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione sul rilievo che il non avere esibito un'autorizzazione allo "stoccaggio temporaneo" dei rifiuti non equivale ad escludere che si è in presenza di un deposito temporaneo, in ordine al quale non è prevista alcuna autorizzazione;

3) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché le viti di motivazione sul rilievo che la circostanza che la vasca non fosse mai stata svuotata, si pone in contrasto con il presunto obbligo di tenere il formulario identificativo del rifiuto perché tale onere previsto solo quando vi è trasportato;

4) l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale perché ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato è richiesto che il relativo autore di un soggetto qualificato è tassativamente individuato dal decreto legislativo 152 del 2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e non consentito.

I motivi, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.

Con logica ed adeguata motivazione, sottratta pertanto al controllo di legittimità, il tribunale ha accertato che il ricorrente depositava in apposite

VA
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vasche di raccolta dei liquami prodotti della custodia dei cani, gestiti dal centro cinofilo, ed il tutto a tempo indeterminato. Nel corso dell'ispezione igienico-sanitarie veniva infatti riscontrata l'esistenza di una vasca di raccolta dei reflui provenienti dall'alloggiamento dei cani priva delle prescritte autorizzazioni per l'attivazione.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di cui all'articolo 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) (ora lett. bb), del medesimo decreto (Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015, Spinelli, Rv. 265970).

Ne consegue la manifesta infondatezza dei motivi che, laddove svolgono censure di merito, devono ritenersi inammissibili perché non consentiti nel giudizio di legittimità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 04/11/2016

Il Consigliere estensore

Vito Di Nicola



Il Presidente

Silvio Amoresano

